

## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

### CONTRATTO

**DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, POST-LAVORAZIONE, IMBALLAGGIO E CONSEGNA DI STAMPATI VARI (BUSTE, CARTELLE, REGISTRI, BLOCCHI, FOGLI, ECC) PER LE ESIGENZE DI REPARTI E SERVIZI SANITARI DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**tra L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI e la società PIODA IMAGING SRL**

**C.I.G. 93931256079E**

\*\*\*

L'**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI** con sede in Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI) (di seguito denominata per brevità "ASL", "Stazione Appaltante", "Azienda"/"Amministrazione") – Partita IVA 00821180577 nella persona del Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Petti, nata a il ed elettivamente domiciliata per la carica in Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI), autorizzata alla stipula del presente contratto giusta delega di cui all'atto deliberativo n.4/D.G. del 10.12.2020 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, dal Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, nata a il e domiciliata per la carica in Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI), in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n.1/D.G. del 07/12/2020,

### E

La Ditta **PIODA IMAGING S.R.L.** con Sede Legale Viale Ippocrate n. 154 – 00161 Roma (RM), codice fiscale e partita iva 05426511001 (di seguito denominata per brevità "Ditta/Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di Roma (RM), n. REA 890611. nella persona del Sig. Stefano Conti Pioda nato a il C.F. domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di Rappresentante dell'Impresa e Amministratore Unico, come risultante da **Visura camerale**, parte integrante del presente atto in **Allegato A** al presente atto,

convengono a quanto di seguito riportato.

### PREMESSO CHE

- con deliberazione n. n. 104/DG del 24/12/2020 successivamente modificata con n. atto deliberativo n. 869/DG/2021 del 30/07/2021, l'Azienda ha indetto, conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ,procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" nell'interesse della ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

S. Andrea di Roma, per l'affidamento del servizio di stampa, post-lavorazione, imballaggio e consegna di stampati vari (buste, cartelle, registri, blocchi, fogli, ecc) , per la durata di 36 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo di affidamento fino ad un massimo di 12 mesi e prorogabili di un ulteriore periodo massimo di 6 mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 co. 11 del codice (c.d. proroga tecnica);

- con deliberazione n. 729/D.G./2022 del 28/07/2022, l'Azienda ha aggiudicato alla società PIODA IMAGING S.R.L. la procedura suddetta;

- con nota prot. 53551/22 del 28/07/2022, l'Azienda ha comunicato alla società PIODA IMAGING S.R.L. l'aggiudicazione *de qua*;

- i provvedimenti interni richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e che pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1** **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale, il Capitolato Tecnico e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle clausole del Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto, nonché ogni altro atto della "Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio stampati, espletata in forma aggregata, nell'interesse delle aziende afferenti all'area aggregata 1: ASL Roma 4, ASL Roma 5, A.O.U. S. Andrea e ASL Rieti (Capofila)";

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

### **Articolo 2** **Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:

- la deliberazione di indizione n. 104/D.G./2022 del 24/12/2020 nonché la successiva deliberazione n. 869/DG/2021 del 30/07/2021 di rettifica parziale degli atti di gara medesima;

- il capitolato tecnico e i suoi allegati, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e i suoi allegati, allegati alla deliberazione di indizione nonché alla successiva deliberazione di rettifica parziale degli atti di gara succitata come rettificati;

- la deliberazione di aggiudicazione n. 729/D.G./2022 del 28/07/2022;

- l'offerta economica dell'operatore economico;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la lettera di aggiudicazione registrata al n. prot. 53551/22 del 28/07/2022;
- la garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ sottoscritta con la società \_\_\_\_\_ (in data 04/10/2022 e la polizza assicurativa RCT/O n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ – agenzia di n. \_\_\_\_\_ – in corso di validità, acquisiti al protocollo dell'Azienda, rispettivamente, in data 04/10/2022 (prot. n. 68538/22) e in data 05/10/2022 (prot.68971/22).

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- la visura camerale in **Allegato A**;
- l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati in **Allegato B**;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dell'Azienda sanitaria di Rieti in **Allegato C**;
- il Patto di Integrità in **Allegato D**.

### **Articolo 3 Oggetto del contratto**

1. L'Azienda Sanitaria ASL RIETI contraente affida a Pioda Imaging Srl il Servizio Stampati, espletata in forma aggregata, nell'interesse delle Aziende afferenti All'Area Aggregata 1 - ASL Roma 4, ASL Roma 5, A.O.U. S. Andrea e ASL Rieti (Capofila).
2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire il servizio di cui al punto 1, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

### **Articolo 4 Durata del contratto**

1. La durata del presente contratto è fissata in 3 anni (ovvero 36 mesi) **a decorrere dal 15 ottobre 2022**, come previsto dall'art. 1 del capitolato tecnico allegato alla deliberazione di indizione e successiva di rettifica parziale degli atti di gara.
2. È prevista la possibilità di procedere ad eventuale rinnovo del servizio per ulteriori mesi 12 (dodici).
3. La durata del contratto, giunto alla sua scadenza naturale, comprensiva del periodo di eventuale rinnovo, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 4.2.2 del Disciplinare di Gara);

### **Articolo 5 Importo del contratto**

L'importo del presente contratto, per la quota parte dell'appalto della Azienda contraente ASL Rieti (pari al 18,32 % sul totale dell'appalto) è di € 304.423,44 oltre IVA per 36 (trentasei) mesi, oltre € 101.474,48 oltre IVA per l'eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi oltre IVA, come previsto nella deliberazione di aggiudicazione (oltre € 50.737,24 oltre IVA per l'eventuale proroga tecnica).

### **Articolo 6 Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art.5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.
3. L'Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

## **Articolo 7** **Cauzione definitiva**

1. La cauzione definitiva depositata agli atti dell'Azienda, è stata costituita con **polizza fideiussoria n.** \_\_\_\_\_ sottoscritta con la società \_\_\_\_\_ o Imprese n. \_\_\_\_\_, Codice Impresa \_\_\_\_\_, numero di iscrizione \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita iva italiani \_\_\_\_\_ in data 04/10/2022, per un importo di € 42.619,28 (euro *quarantaduemilaseicentodiciannove/28*).
2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 70% ai sensi dell'art.103, comma 1, in combinato disposto con l'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come da documentazione agli atti dell'Azienda.
3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

## **Articolo 8** **Polizza Assicurativa**

1. L'Operatore economico ha prodotto copia della **polizza assicurativa RCT/O n.** \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ costituita presso la \_\_\_\_\_ - agenzia di \_\_\_\_\_ cod. \_\_\_\_\_, in corso di validità, agli atti.
2. L'Operatore economico assume l'obbligo di rinnovare tale polizza fino alla data di scadenza del presente contratto e di inviare copia della stessa all'Azienda.
3. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
4. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità.
5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora l'Operatore

economico non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

#### **Articolo 9 Penali**

In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dall'art. 23 del disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

#### **Articolo 10 Risoluzione del contratto**

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dall'art. 27 del disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

Il presente contratto viene stipulato, data l'urgenza di provvedere all'attivazione del servizio di che trattasi, nelle more dell'esito dei controlli antimafia, di talché esso è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della parte Appaltatrice medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta il la Stazione Appaltante recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato.

#### **Articolo 11 Recesso**

Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. 28 del disciplinare di gara d'appalto, al quale le parti rinviano.

#### **Articolo 12 Fatturazione e pagamenti**

1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica l'art. 24 del disciplinare di gara del capitolato tecnico speciale d'appalto.

2. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00032 del 30/01/2017 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA U00308 del 3 luglio 2015", da considerarsi parte integrante del presente Contratto, come successivamente modificato con DCA n. 247 del 02/07/2019.

3. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

#### **Articolo 13 Adeguamento prezzi**

In materia di revisione periodica del prezzo si applica l'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### **Articolo 14** **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

#### **Articolo 15** **Trasparenza**

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 16** **Adempimenti legge anticorruzione**

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta, pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Articolo 17** **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. È parte integrante del presente contratto l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali in **Allegato B**.

#### **Articolo 18**

## Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria ASL RIETI approvato con deliberazione n.545/DG/2021 del 17/05/2021.
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.
4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

### Articolo 19

#### Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

### Articolo 20

#### Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, per l'Azienda Sanitaria contraente è competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

\*\*\*

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

Letto approvato e sottoscritto,

Rieti/Roma, li di della sottoscrizione digitale

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti  
(firmato digitalmente)

**PIODA IMAGING SRL**

in persona del L.R.p.t.

Sig. Stefano Conti Pioda  
(firmato digitalmente)

\*\*\*

Il sig. Stefano conti Pioda in qualità di Legale rappresentante della PIODA IMAGING SRL dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e

condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Cauzione definitiva, Articolo 8 Polizza assicurativa, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Articolo 11 Recesso, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 13 Adeguamento prezzi Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 15 Trasparenza, Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 17 Trattamento dei dati personali, Articolo 18 Codice di Comportamento, Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 20 Foro competente.

Letto approvato e sottoscritto

Per Pioda IMAGING SRL  
Sig. Stefano Conti Pioda n.q.  
*(firmato digitalmente)*